



REGIONE CALABRIA



POR CALABRIA FESR 2007/2013

Asse VII – Sistemi Produttivi int.7.1.1.3

“Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i contratti di investimento”

Manifestazione di interesse

“Creare e rafforzare Reti e cluster di impresa in Calabria: settori manifatturieri innovativi”



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1 Premessa	2
Art. 2 Finalità	4
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Ambito di applicazione	5
Art. 5 Soggetti beneficiari	5
Art. 6 Requisiti di ammissione	6
Art. 7 Tipologie di servizi erogati alle imprese beneficiarie	7
Art. 8 Modalità e termine di presentazione	8
Art. 9 Istruttoria formale delle domande	9
Art. 10 Nucleo di valutazione	9
Art. 11 Valutazione tecnica delle domande	9
Art. 12 Responsabile del Procedimento	10
Art. 13 Ispezioni e controlli	10
Art. 14 Modalità di diffusione e pubblicazione	10
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali	10
Art. 16 Informazioni	11

Art. 1 - Premessa

1. Il problema dimensionale delle realtà aziendali è oggetto, negli ultimi decenni, di attenzione da parte delle autorità pubbliche sia locali e statali, sia europee: proprio a livello di Unione Europea l'ultimo provvedimento adottato in ordine temporale è lo "*Small Business Act*", l'Atto Europeo per le piccole e medie imprese che si prefigge, fra l'altro, di parametrare la legislazione in materia proprio sulle PMI.¹ Gli interventi di politica industriale sul tema della dimensione d'impresa si prefiggono inoltre di facilitare l'aggregazione fra PMI quale risposta per sostenerne la crescita e la competitività.

Il tessuto imprenditoriale calabrese è costituito per oltre il 90% da micro imprese che nel contesto produttivo globalizzato faticano a competere proprio a causa delle loro ridotte dimensioni: fra gli strumenti atti a favorire l'aggregazione, molto si è insistito negli scorsi anni sui distretti industriali, il cui modello è inesistente nel panorama calabrese: l'evoluzione, per lo meno sul piano teorico, o in taluni casi l'alternativa al distretto è rappresentata dalla rete d'impresa. Infatti, mentre il distretto si configura come destinatario di politiche territoriali, cioè di interventi "*hardware*" tesi a creare un contesto più competitivo (infrastrutture, efficienza energetica, formazione, aree produttive ecologicamente attrezzate), la rete è rappresentata come il nuovo "oggetto" delle politiche industriali, ovvero di interventi diretti a supportare le imprese attraverso agevolazioni, incentivi, sgravi fiscali e facilitazioni nell'accesso al credito. Inoltre l'orientamento delle politiche d'incentivo

¹ Lo "*Small Business Act*" è stato recepito in Italia con la L. 11 novembre 2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

verso le reti d'impresa è coerente con l'impostazione europea volta allo sviluppo e alla promozione dei cluster.

2. La Regione Calabria, Assessorato e Dipartimento Attività Produttive, al fine di *accrescere la competitività della struttura economica regionale*, in attuazione della Linea di Intervento 7.1.1.3 "Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i contratti di investimento" dell'Asse VII "Sistemi Produttivi" del POR Calabria 2007-2013, intende sostenere la realizzazione di una serie di interventi diretti a promuovere l'identificazione, la creazione delle reti e dei cluster d'impresa, di maggiore valenza locale e regionale.

3. Le Camere di Commercio Calabresi rappresentate da Unioncamere Calabria, aderendo all'Avviso pubblico del Dipartimento Regionale Attività Produttive per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese, approvato con decreto dirigenziale n. 17199 del 30 novembre 2010, ed in attuazione del progetto candidato allo stesso Avviso e finanziato come da decreto dirigenziale n. 5256 del 18 aprile 2012, si pongono l'obiettivo di intervenire negli "altri settori manifatturieri innovativi" perché attraverso il rafforzamento della collaborazione, le imprese in forma aggregata affrontino, in modo competitivo, le sfide imposte dalla globalizzazione e dall'innovazione tecnologica.

Fare rete diventa una nuova modalità di organizzazione produttiva, necessaria non solo per accrescere la competitività del sistema, per sopravvivere alle sfide del mercato globalizzato ma anche alla crisi economica che attanaglia soprattutto le micro e piccole imprese che costituiscono il tessuto imprenditoriale regionale. Proprio le gravissime difficoltà che sono scaturite dalla crisi possono rappresentare l'elemento decisivo nello spingere le aziende, specie le micro e piccole, ad aprirsi a forme di collaborazione, vincendo la tradizionale connaturata diffidenza. Lo strumento delle reti permette infatti di stringere alleanze ed individuare nuovi percorsi di aggregazione, cooperazione e associazione, senza precludere all'imprenditore il controllo della propria azienda, salvaguardandone invece autonomia e specializzazione.

Quanto sopra rappresentato vale, in particolare, per le imprese dei settori innovativi.

Fra gli ostacoli principali che riducono il potenziale di innovazione delle imprese, specie delle micro e piccole vanno sicuramente annoverati le difficoltà di accesso al credito e la frammentazione dei sistemi di ricerca interni alle stesse imprese: le strutture interne infatti sono spesso ridotte e ciò si traduce nella mancanza di un settore specifico dedicato alla ricerca e allo sviluppo di progetti d'innovazione, con la conseguenza, fra l'altro, di dilatare i tempi del "*time to market*"².

Per le micro e piccole imprese di questi settori seguire autonomamente percorsi di innovazione può essere costoso e poco efficiente: per questo va sviluppata la necessità di condividere, ad esempio, le funzioni di ricerca e sviluppo attraverso le reti di impresa.

Le reti d'impresa sono un utile strumento non solo per migliorare la capacità e valorizzare il potenziale d'innovazione, ma anche per favorire lo sfruttamento industriale dei risultati di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale.

Gli interventi oggetto del presente Avviso, per essere coerenti, saranno diretti pertanto a:

- informare, sensibilizzare, animare la partecipazione delle imprese alla creazione delle reti/cluster;
- individuare, attraverso specifici *audit* tecnologici ed organizzativi, le potenziali aree di cooperazione tra le imprese e i fabbisogni di investimenti materiali ed immateriali;

² Il Time To Market (o TTM) indica il tempo che intercorre dall'ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione. Il TTM comprende le fasi di studi di mercato, studi di fattibilità, ingegnerizzazione, creazione di un prototipo, produzione su larga scala, immissione sul mercato.

- sostenere, con adeguate competenze tecniche, le imprese interessate alla definizione di progetti per la creazione di reti/cluster;
- accompagnare le imprese all'utilizzo del Contratto di Investimento che consente il sostegno a reti e cluster di imprese, attraverso il finanziamento di Programmi Integrati di Investimento.

Art. 2 - Finalità

Unioncamere Calabria, attraverso il presente Avviso, intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) selezionare le imprese operanti nei settori indicati all'art. 4 interessate ad avviare progetti di collaborazione strategica, attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete e/o la costituzione di un cluster, quali strumenti di aggregazione, promozione e crescita;
- b) individuare ed analizzare le sinergie esistenti e potenziali tra le imprese partecipanti;
- c) attivare e guidare un processo di costituzione di reti e/o cluster a favore dei gruppi di imprese selezionate, fornendo loro servizi di informazione, animazione ed assistenza tecnica ed organizzativa;
- d) supportare le imprese aggregate in reti/cluster alla definizione di progetti integrati che nel concretizzare "contratti di investimento" siano suscettibili di finanziamento ai sensi della L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007 e delle direttive attuative di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 19.03.2008.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Avviso, si precisa che:

- le **Reti di imprese** sono aggregazioni di imprese costituite per condividere un progetto comune e sono riconducibili a due "macro-tipologie": 1) reti verticali, nelle quali l'insieme degli attori e delle funzioni concorrono alla formazione di un prodotto fino allo stato finale di utilizzazione (aggregazioni di aziende complementari, spesso incentrate sulla partecipazione di una grande azienda leader); e orizzontali basate sulla condivisione di un obiettivo comune e alleanza fra imprese concorrenti; 2) reti territoriali (incentivano la collaborazione di aziende provenienti da uno stesso territorio di dimensioni non troppo ampie) e extra-territoriali (network che va oltre la dimensione locale stretta, ma che acquisisce un ulteriore valore aggiunto proprio nel mettere in comunicazione aree diverse e lontane, ad esempio Nord e Sud Italia);
- il **Contratto di rete**, disciplinato dalla Legge 33/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è lo strumento giuridico attraverso il quale viene formalizzata l'aggregazione tra più imprenditori finalizzata ad aumentare capacità innovativa e competitività sia della singola impresa partecipante che della rete nel suo complesso. Gli imprenditori, sulla base di un programma comune, si obbligano a "collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ad esercitare in comune uno o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa";
- il **Cluster**, diversamente dalle reti, è un raggruppamento di imprese, fortemente interconnesse, localizzate nella stessa area geografica, che partecipano al medesimo processo produttivo, oppure specializzate nella produzione di beni similari;
- il **Contratto di investimento**, ai sensi della L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007 e delle direttive attuative di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 19.03.2008, è uno strumento di incentivazione finalizzato a sostenere la competitività dei sistemi e dei distretti produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale, attraverso il quale si realizza un'iniziativa imprenditoriale (eventualmente attuata da più imprese ma delle quali il Soggetto proponente è responsabile) finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi d'investimento produttivi ed eventualmente servizi reali, formazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. Il Contratto di

Investimento deve essere presentato da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in specifiche e concentrate aree territoriali;

- **Unioncamere Calabria** è l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Calabria
- **Dintec s.c. a r.l.** è la società in house del sistema camerale italiano, partecipata da Unioncamere Calabria, a cui fornisce servizi di assistenza tecnica specialistica.

Art. 4 - Ambito di applicazione

La diffusione e lo sviluppo delle aggregazioni in rete e/o di cluster che il presente Avviso intende perseguire interesserà le imprese della Regione Calabria, operanti in tutti i settori innovativi e, in particolare, nel settore: "Altri settori manifatturieri innovativi" come di seguito declinato:

- chimica farmaceutica innovativi (codice ATECO 2007: C20, C21);
- biotech (codice ATECO 2007: M72.11);
- tessile e abbigliamento innovativi (codice ATECO 2007: C13, C14, C15);
- materiali da costruzione innovativi (codice ATECO 2007: F41, F42, F43);
- stampa e riproduzioni innovativi (codice ATECO 2007: C18);
- tecnologie per beni culturali innovativi (codice ATECO 2007: J58, J59, J60, J61, J62, J63);
- altri settori innovativi (imprese non appartenenti ai settori di cui sopra ma che producono prodotti/servizi innovativi, per le particolari e specifiche modalità di realizzazione, produzione, commercializzazione).

Art. 5 - Soggetti beneficiari e regime di aiuto

1. Sono ammesse ai benefici del presente Avviso le imprese individuali o societarie, loro cooperative e consorzi che rientrino nella definizione di micro, piccole e medie imprese con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003³, recepita con Decreto del

³ Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro impresa	Piccola Impresa	Media impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1 Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

1. I requisiti sono cumulativi dovendo sussistere tutti contemporaneamente.
2. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
3. Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
4. Se l'impresa è "associata" o collegata, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, e che siano iscritte al Registro delle Imprese per una delle attività di cui ai settori descritti nel precedente articolo.

2. L'agevolazione in forma di "pacchetto di servizi", valorizzata come da successivo art. 7, è soggetta al Regolamento comunitario n. 1998/06⁴, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola de minimis, tali ritenuti gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i 200.000 euro nell'arco di un triennio.

3. Non sono coperti dall'esenzione *de minimis* gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione e aiuti ad imprese del settore carboniero, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà. alla regola del "de minimis", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28 dicembre 2006).

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Le imprese di cui all'articolo precedente dovranno:

- a) avere sede legale e/o operativa in una delle cinque province della regione Calabria;
- b) essere attive da almeno 3 anni in uno dei settori manifatturieri richiamati nel precedente articolo 4 e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, competente per territorio, alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale, dovuto alla Camera di competenza;
- d) aver presentato una domanda di partecipazione (anche indicando con chiarezza gli obiettivi del progetto di aggregazione) conforme al modello allegato al presente Avviso, completa della dichiarazione "de minimis" conforme anch'essa al modello allegato al presente avviso;
- e) non essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004); in particolare, l'impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, di cessazione o sospensione dell'attività;
- f) non essere in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi, di cui all'art. 38⁵, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

⁴ GUUE L 379 del 28 dicembre 2006.

⁵ Articolo 38 - Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, D.P.R n.554/1999; art.17, D.P.R. n.34/2000). In vigore dal 26 giugno 2012 Modificato da Decreto-legge del 22/06/2012 n. 83 Articolo 33.

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa';

c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare

- g) essere in regola con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- h) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione negli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e dei lavoratori disabili e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- i) rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;
- j) essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- k) non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

Art.7 - Tipologie di servizi erogati alle imprese beneficiarie

I servizi di cui beneficeranno le imprese selezionate, attraverso il presente Avviso, consisteranno in:

o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- espletamento di un audit tecnologico ed organizzativo che si svolgerà presso la sede di ciascuna delle imprese selezionate, con l'obiettivo di offrire loro un supporto tecnico e professionale volto ad identificare i propri punti di forza e debolezza, individuare i fabbisogni di innovazione tecnologica ed organizzativa, il potenziale innovativo inespresso, le aree di miglioramento dei processi e dei prodotti, i fattori di competitività, le opportunità di investimento, in un'ottica di cooperazione interaziendale, sia in ambito settoriale e/o territoriale, sia a livello intra-regionale che interregionale;
- predisposizione, a cura degli esperti che hanno eseguito l'audit aziendale e tecnologico, di un report con l'indicazione dei possibili *upgrade* funzionali perseguibili dalla singola impresa, attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche/organizzative, anche per il tramite della partecipazione a progetti di reti/cluster;
- erogazione di servizi di supporto e di accompagnamento per le imprese, finalizzati a sostenere la costituzione di reti e/o cluster;
- assistenza tecnica alle imprese ai fini della costruzione formale di reti e/o cluster di imprese; queste forme di aggregazione possono esse stesse consentire alle imprese di valorizzare in termini produttivi e di mercato la loro capacità innovativa;
- supporto alle imprese aggregate in reti/cluster nella definizione di progetti integrati che nel concretizzare "contratti di investimento" siano suscettibili di finanziamento ai sensi della L.R. n. 9 dell'11 maggio 2007 e delle direttive attuative di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.220 del 19.03.2008;
- messa a disposizione di materiale informativo sulla disciplina generale applicabile al contratto di rete e agli strumenti di aggregazione per la realizzazione congiunta di progetti di innovazione;
- partecipazione ad incontri di formazione e sensibilizzazione sul contratto di rete e cluster di imprese.

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione

A partire dal 29 maggio 2013 e sino al 25 giugno 2013 le imprese che intendono partecipare al presente Avviso devono, pena l'esclusione, presentare domanda, redatta sugli appositi modelli (disponibili sul sito internet www.uc-cal.camcom.gov.it) indirizzata alla **Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria - Via delle Nazioni n. 24 - 88046 Lamezia Terme (CZ)**, di seguito indicata anche come Unioncamere Calabria e corredata della documentazione richiesta, esclusivamente **tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in formato pdf, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unioncamere-calabria.it indicando nell'oggetto il titolo del Avviso "*Creare e rafforzare Reti e cluster di impresa in Calabria: settori manifatturieri innovativi*".

Il termine del 25 giugno è da intendersi quale ultimo giorno utile perché le domande pervengano ad Unioncamere Calabria.

L'invio della domanda e degli allegati richiesti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- invio, tramite PEC, dell'originale informatico **firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante;
- invio, a mezzo PEC, della **copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente** dal titolare/legale rappresentante.

Alla domanda, con contestuale dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, accompagnata dalla dichiarazione "de minimis", va allegata **copia di un valido documento di identità** del sottoscrittore dell'istanza.

La domanda può essere altresì recapitata ad Unioncamere Calabria mediante raccomandata con A.R.

L'invio della domanda e degli allegati con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.

Unioncamere Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica

dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno ritenute inammissibili salvo che non si tratti di omissioni poco significative ovvero gli elementi di conoscenza omessi siano diversamente ricavabili, nel qual caso si procederà a regolarizzazione. Nel corso della fase istruttoria, Unioncamere Calabria si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La mancata regolarizzazione ovvero il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 9 - Istruttoria formale delle domande

Unioncamere Calabria sottoporrà le manifestazioni di interesse pervenute a verifica dei requisiti soggettivi delle imprese richiedenti e di regolarità formale della domanda. In assenza dei requisiti soggettivi e/o di regolarità formale non si procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse.

Art. 10 - Nucleo di valutazione

La valutazione tecnica delle domande pervenute è affidata ad un Nucleo di valutazione formato da tre componenti e nominato con determinazione del Segretario Generale di Unioncamere Calabria.

Art. 11 - Valutazione tecnica delle domande

Conclusa la fase di istruttoria formale delle manifestazioni di interesse, il Nucleo di valutazione procederà alla valutazione tecnica e alla formulazione della graduatoria, tenendo conto prioritariamente della presenza di ulteriori elementi in grado di segnalare un potenziale innovativo dell'impresa e meglio specificati nella griglia sotto riportata:

Ricerca e Sviluppo (es. imprese che hanno presentato richiesta di brevetto; che hanno commercializzato brevetti o acquisito licenze per l'utilizzo di brevetti, ecc.).
ICT e Tecnologie (es. connessione a banda larga; presenza sito web aziendale con vendite on line dei beni/servizi; investimenti in hardware e software per il miglioramento e potenziamento dei processi produttivi; acquisti di servizi informatici, elaborazione ed acquisizione dati; investimenti per la riduzione dell'inquinamento e/o utilizzo di tecnologie pulite, ecc.).
Innovazione (es. imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto, di processo e organizzative; imprese che hanno realizzato strategie per il posizionamento sui mercati, ecc.).
Networking (es. Esperienze di collaborazioni già avviate con altre imprese reti di imprese, cluster, ecc.).
Certificazioni (es. possesso di certificazioni da parte di un Organismo accreditato da ACCREDIA o da un ente riconosciuto in sede EA (<i>European Cooperation for Accreditation</i>) o in sede IAF (<i>International Accreditation Forum</i>)).

A conclusione del processo di selezione delle imprese, sarà predisposta la graduatoria finale – che terrà conto dei criteri di premialità di cui sopra - in cui saranno presenti solo le imprese risultate idonee alla partecipazione al progetto.

Una comunicazione sull'esito della valutazione sarà inviata alle sole imprese partecipanti che saranno ammesse alla fase successive delle attività.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell'Unioncamere Calabria: <http://www.uc-cal.camcom.gov.it/>

e sui seguenti siti web:

- Camera di Commercio di Catanzaro (www.cz.camcom.it),
- Camera di Commercio di Cosenza (www.cs.camcom.it),
- Camera di Commercio di Crotone (www.kr.camcom.gov.it),
- Camera di Commercio di Vibo Valentia (www.vv.camcom.it),
- Camera di Commercio di Reggio Calabria (www.rc.camcom.it).

Alle imprese i cui progetti si saranno utilmente collocati in graduatoria verrà altresì comunicata la data di effettuazione del check up aziendale al fine di valutare la coerenza della situazione aziendale ai contenuti e finalità del progetto presentato.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

L'istruttoria delle domande è eseguita da Unioncamere Calabria. Le richieste saranno esaminate da Dr. Antonio Panzarella, in quanto Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - e /o dal suo sostituto Dr.ssa Irene Lupis. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

Art. - 13 Ispezioni e controlli

L'Unioncamere Calabria si riserva di effettuare adeguati ed opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute della domanda di partecipazione all'Avviso da parte delle imprese interessate.

Art. 14 - Modalità di diffusione e pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Unioncamere Calabria e delle Camere di Commercio della Calabria. Alla pubblicazione si accompagneranno idonee azioni di informazioni e comunicazione. Qualsiasi informazione sul presente Avviso e sulla modulistica potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.generale@unioncamere-calabria.it.

Art. 15 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei quali Unioncamere Calabria verrà in possesso nel corso dell'espletamento dell'Attività, saranno trattati, con o senza l'ausilio di sistemi informatici, esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e dal progetto e comunque nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento nella persona del dipendente Dr. Antonio Panzarella e del suo sostituto, Dr.ssa Irene Lupis. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del pacchetto di servizi previsti dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Art. 16 - Informazioni

Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta a Unioncamere Calabria, tel 0968/51481 fax. 0968/53491 e ai Referenti di seguito indicati:

- *Antonio Panzarella*: a.panzarella@unioncamere-calabria.it
- *Irene Lupis*: i.lupis@unioncamere-calabria.it
- *Ilenia Aiello*: i.aiello@unioncamere-calabria.it

Lamezia Terme, 28/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonio Palmieri)